



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO  
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 13 marzo 2002

Deliberazione n. 3/2002

**OGGETTO: LEGGE 2 MAGGIO 1990, N. 102.**

**PIANO PER LA DIFESA DEL SUOLO ED IL RIASSETTO DEL TERRITORIO – SECONDA FASE.**

**PROCEDURE DI MODIFICA DELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO DI INEDIFICABILITA' INDIVIDUATE CON DPR 9 OTTOBRE 1997 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2, 3, E 4 DELLA LEGGE 102/90.**

IL COMITATO ISTITUZIONALE

**VISTO:**

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l'art. 31 della suddetta legge, relativo agli "*Schemi previsionali e programmatici*";
- il DPCM 10 agosto 1989, recante "*Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po*";
- la legge 2 maggio 1990, n. 102, recante "*Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia, Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987*" e, in particolare, gli articoli 2, 3 e 4 della stessa;
- il DPCM 28 dicembre 1991, recante "*Approvazione dello stralcio di Schema previsionale e programmatico di interventi per la difesa del suolo e delle acque e riassetto idrogeologico della Valtellina*";
- il DPR 9 ottobre 1997, recante "*Approvazione dello stralcio di Schema previsionale e programmatico del bacino del Po, concernente i vincoli di inedificabilità in Valtellina*";
- il DPCM 24 maggio 2001, recante "*Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*";



**RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia n.V/376 del 3 dicembre 1991, di approvazione del "*Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone – Proposte per lo schema previsionale e programmatico*";
- la propria deliberazione n. 9 del 23 dicembre 1991, recante "*Predisposizione del Primo Stralcio dello Schema previsionale e programmatico degli interventi per la difesa del suolo della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como (legge 2 maggio 1990, n. 102, art. 3, comma 1)*";
- la propria deliberazione n. 10 del 1° luglio 1993, con cui questo Comitato ha adottato lo "*Stralcio di Schema previsionale e programmatico del bacino del fiume Po inerente il territorio oggetto della legge n. 102/1990, in ordine ai vincoli di inedificabilità permanente e temporanea previsti dall'art.4 della medesima legge*";
- la deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. VI/1011 del 29 settembre 1998, di approvazione della "*Proposta di Integrazione del Primo Stralcio di Schema previsionale e programmatico*",
- la deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. VI/1308 del 29 settembre 1999, di approvazione del "*Piano per la difesa del suolo e riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo Brescia, Como e Lecco – Seconda fase, da proporre all'Autorità di bacino del fiume Po quale nuovo Stralcio dello Schema previsionale e programmatico per i bacini idrogeologici dell'Adda – Mera, lago di Como, dello Spoled, del Reno di Lei, del Brembo e dell'Oglio*";
- la propria deliberazione n. 3 del 31 gennaio 2001, con cui questo Comitato ha adottato una "*Integrazione del Primo Stralcio dello Schema previsionale e programmatico approvato con DPCM 28 dicembre 1991*"
- la propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il "*Piano stralcio per l'assetto idrogeologico*";

**PREMESSO CHE:**

- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l'Autorità di bacino del fiume Po;
- l'art. 31 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183 stabilisce che le Autorità di bacino di rilievo nazionale elaborano ed adottano uno Schema previsionale e Programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio, con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino di cui all'art. 17 della medesima legge;
- a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Valtellina nei mesi di luglio ed agosto 1987, è stata emanata la legge 102/1990, la quale stabilisce tra l'altro che l'Autorità di bacino, nella predisposizione dello Schema previsionale e programmatico di cui all'art. 31 della legge 183/1989, individua gli stralci che riguardano i bacini idrografici dell'Adda – Mera – Lago di Como, dello Spöl, del Reno di Lei, del Brembo e dell'Oglio (art. 3, comma 1) assicurando rispetto agli stessi il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 della legge 183/1989;
- l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge 102/90 stabilisce che la Regione Lombardia formula proposte all'Autorità di bacino relativamente agli stralci di Schema



- previsionale e programmatico di cui al punto precedente;
- l'art. 4, comma 2 della medesima legge 102/90 stabilisce, in particolare, che i suddetti stralci dello Schema previsionale e programmatico definiscono le aree a rischio da sottoporre a vincolo di inedificabilità anche transitoria, con automatica variante degli strumenti urbanistici comunali;
  - il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato con deliberazione n. V/376 del 3 dicembre 1991 il "*Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone*", quale proposta per lo stralcio di Schema previsionale e programmatico ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b) della legge 102/1990;
  - il Ministero dell'Ambiente - Servizio Valutazione Impatto Ambientale - Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, con parere n. 52 in data 17 dicembre 1991, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale o richiesta di procedura di V.I.A. su un insieme di interventi di importo complessivo pari a Lit. 550 miliardi;
  - con propria deliberazione n. 9 del 23 dicembre 1991, in attuazione dell'art. 3, comma 1 della legge 102/1990, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino ha adottato, sulla base dei contenuti della citata deliberazione della Regione Lombardia, un elenco degli interventi ritenuti più urgenti per la Valtellina e le zone adiacenti, per un importo complessivo pari a Lit. 763 miliardi (Programma delle opere prioritarie o di I<sup>a</sup> Fase), quale "*Primo stralcio dello Schema previsionale e programmatico degli interventi per la difesa del suolo della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como*";
  - lo stralcio di Schema previsionale e programmatico di cui al punto precedente è stato successivamente approvato con DPCM 28 dicembre 1991;
  - con propria deliberazione n. 10 del 1° luglio 1993, questo Comitato ha poi adottato la proposta contenuta nella suddetta deliberazione della Regione Lombardia per lo stralcio di Schema previsionale e programmatico inerente il territorio oggetto della legge n. 102/1990, in ordine ai vincoli di inedificabilità di cui all'art. 4 della medesima legge;
  - con la deliberazione n. 10/1993 sono stati individuate due categorie di ambiti territoriali soggetti a vincoli di inedificabilità, vale a dire:
    - a) aree soggette a vincolo di inedificabilità senza predeterminata scadenza temporale;
    - b) aree soggette a vincolo temporaneo di inedificabilità, la cui scadenza è funzione della revisione delle relative delimitazioni da parte della Giunta regionale o dei Comuni interessati, secondo procedure indicate nella stessa deliberazione;
  - successivamente, in attuazione dell'art. 3, comma 7 della legge 102/1990, lo stralcio di Schema previsionale e programmatico del bacino del Po concernente i vincoli di inedificabilità in Valtellina è stato trasmesso dall'Autorità di bacino al Presidente del Consiglio dei Ministri e successivamente approvato con DPR 9 ottobre 1997;
  - con deliberazione del Consiglio Regionale n. VI/1011 in data 29 settembre 1998, la Regione Lombardia ha approvato una "*Proposta di Integrazione del Primo Stralcio di Schema previsionale e programmatico*", la quale rappresenta un ulteriore stralcio di attuazione della prima fase del "*Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone*" approvato nel 1991; la proposta di integrazione è stata elaborata tenendo conto anche delle urgenze determinatesi a seguito degli eventi alluvionali del giugno - luglio 1997; tale

A



- proposta e stata successivamente adottata da questo Comitato Istituzionale, a seguito del parere positivo espresso dalla Commissione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (parere n. 356, in data 10 ottobre 2000), con deliberazione n. 3 del 31 gennaio 2001, per un importo complessivo di Lit. 129,462 miliardi;
- con la successiva deliberazione del Consiglio Regionale n. VI/1308 in data 29 settembre 1999, la Regione Lombardia ha approvato una proposta di Programma degli interventi di Seconda Fase del *"Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone"*, quale nuovo Stralcio dello Schema previsionale e programmatico ai sensi dell'art. 3 della legge 102/1990;
  - con propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il *"Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico"* (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'art. 17, comma 6ter della citata legge 183/1989, come modificato dall'art. 12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493; detto Piano persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;
  - l'ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta e, pertanto, esso comprende anche il territorio oggetto della legge n. 102/1990;
  - ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. m) della legge 183/1989, il PAI contiene l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
  - in particolare, l'art. 1, comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato 7 del PAI) stabilisce, tra l'altro, che le finalità del Piano sono perseguite mediante *"la costituzione di vincoli, di prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d'uso del suolo in relazione al diverso grado di rischio"*;

#### CONSIDERATO CHE:

- si può ritenere che il Programma degli interventi di Seconda Fase del *"Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone"*, proposto a questa Autorità di bacino dalla Regione Lombardia quale nuovo Stralcio dello Schema previsionale e programmatico ai sensi dell'art. 3 della legge 102/1990, sia conforme agli indirizzi della Pianificazione vigente;
- gli artt. 3 e 4 del DPR 9 ottobre 1997, recependo le disposizioni della deliberazione n. 10/1993 di questo Comitato, hanno stabilito una procedura per la variazione dei vincoli temporanei di inedificabilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del DPR medesimo;
- viceversa, né la deliberazione n. 10/1993 del Comitato Istituzionale né il DPR 9 ottobre 1997 hanno previsto, una procedura di modifica relativamente agli ambiti soggetti a vincolo di inedificabilità senza predeterminata scadenza temporale, di cui all'art. 1, comma 2, lett. a);
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 della legge 183/1989 e degli artt. 3 e 4



della legge 102/90, gli stralci di Schema previsionale e programmatico predisposti su proposta della Regione Lombardia sono adottati, in particolare, in funzione della predisposizione dei Piani di bacino;

- pertanto, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 della legge 183/1989, i vincoli di inedificabilità stabiliti, per le aree interessate dalla legge 102/90, dallo stralcio di Schema previsionale e programmatico approvato con il DPR 9 ottobre 1997, devono essere sostituiti dai vincoli stabiliti dalle Norme Tecniche di Attuazione del PAI (Elaborato 7 del PAI) per le aree caratterizzate da condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico e per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, corrispondenti a quelli di cui agli artt. 17, comma 3, lett. m) della legge 183/1989 e 1, comma 3 delle stesse NTA del PAI;

#### ACQUISITO

- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 4 dicembre 2001;

#### RITENUTO

- di accogliere il parere espresso dal Comitato tecnico e pertanto di farlo proprio;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

#### DELIBERA


##### ART. 1

E' adottata, quale nuovo Stralcio dello Schema previsionale e programmatico ai sensi dell'art. 3 della legge 102/1990, per un importo complessivo pari a Lit. 342 miliardi, la proposta di "*Programma degli interventi di Seconda Fase del Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone*" (già approvata dalla Regione Lombardia con deliberazione del Consiglio Regionale n. VI/1308 in data 29 settembre 1999 e pubblicata sul S.S. al B.U.R. Lombardia n. 46 del 18 novembre 1999), la quale è allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e costitutiva (Allegato 1) unitamente alle prescrizioni contenute, rispettivamente, nel parere di questo Comitato Istituzionale (Allegato 2) e nel parere del Ministero dell'Ambiente (Allegato 3) concernenti la proposta medesima.

##### ART. 2

Al fine dell'organico sviluppo ed aggiornamento del Programma di interventi di cui all'art. 1, la Regione Lombardia definisce le priorità dei singoli interventi in conformità dei criteri previsti nella pianificazione di bacino ovvero in relazione alla gravità dei dissesti ed alla necessità di garantire omogeneità di condizioni di sicurezza alle diverse parti del territorio in funzione delle risorse disponibili.

Le priorità di cui al comma precedente sono individuate sulla base del quadro dei dissesti rappresentati nella vigente pianificazione di bacino e nei successivi aggiornamenti della stessa.



**ART. 3**

Le eventuali economie di spesa, derivanti dai ribassi d'asta delle gare relative all'affidamento degli interventi contenuti nel Programma di cui all'art. 1 e/o da minori spese accertate nel loro ammontare complessivo o da variazioni delle condizioni dei luoghi, possono essere impiegate per il finanziamento di interventi, riconosciuti come prioritari dallo stesso Programma, i quali siano sprovvisti di propria copertura finanziaria.

**ART. 4**

L'efficacia funzionale delle opere previste in ogni singolo progetto relativo alla realizzazione degli interventi di cui agli articoli precedenti deve essere valutata anche in termini di rischio residuo.

La Regione Lombardia promuove la manutenzione degli alvei e delle opere di difesa esistenti, quale strumento indispensabile per garantire il mantenimento in efficienza dei sistemi difensivi e per assicurare l'affidabilità degli stessi nel tempo.


**ART. 5**

L'Autorità di bacino del fiume Po valuta le ulteriori proposte di intervento, sia su scala locale sia su scala di asta fluviale, sempre che le stesse siano inserite all'interno di appositi studi di fattibilità, i quali definiscano gli obiettivi da conseguire a scala di sottobacino idrografico sia sotto l'aspetto della sicurezza idraulica che sotto l'aspetto della qualità dell'ambiente fluviale.

**ART. 6**

A partire dall'entrata in vigore del Decreto di approvazione della presente deliberazione nelle aree inserite nelle tavole in scala 1:10.000 nell'Elaborato 2, Allegati 4.1 e 4.2 del PAI vigente (indicate nell'Allegato 4 alla presente deliberazione) e già sottoposte, ai sensi del DPR 9 ottobre 1997, ai vincoli di inedificabilità senza predeterminata scadenza temporale di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 2 maggio 1990, n. 102, si applicano, in sostituzione di questi ultimi, i vincoli di cui, rispettivamente, al Titolo IV ed all'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI medesimo.

Il Dirigente del Settore  
Piani e Programmi  
(Dott. Francesco Puma)



Il Presidente  
(On.le Altero Matteoli)

